

Verona, 29/11/2019

CIRCOLARE MONOTEMATICA

LE NUOVE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1. LE NUOVE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Il DL n. 124/2019 del 26 ottobre 2019 (*c.d.* “Collegato Fiscale”), recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*» è, tra gli altri provvedimenti, intervenuto sulle modalità di presentazione dei modelli F24 caratterizzati da compensazioni, ampliando i casi in cui è obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (canali Entratel e Fisconline), nonché la platea dei soggetti tenuti a tale nuovo obbligo.

Con riferimento ai soli soggetti titolari di Partita Iva, già il DL n. 50/2017 aveva in precedenza esteso gli obblighi di trasmissione mediante gli strumenti telematici Entratel e Fisconline, oltre che ai crediti Iva di importo inferiore ai 5.000 euro, anche a tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. A seguito del citato intervento normativo, con la Risoluzione n. 68/E/2017, l’Agenzia delle Entrate aveva definito degli orientamenti al fine di supportare i contribuenti negli obblighi di presentazione telematica dei modelli F24, evidenziando che erano esclusi da tale obbligo i casi di compensazione dei crediti tributari riguardanti:

- il *c.d.* “Bonus Renzi”;
- i rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei Modelli 730.

Entrando nel merito della nuova normativa, l’art. 3, comma 2, del “Collegato Fiscale”, modifica l’art. 37, comma 49-*bis*, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, definendo che «*I soggetti (...), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (...)*».

In ragione di quanto poc’anzi esposto, pertanto:

- a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 è esteso, sin da subito, l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici

- (canali Entratel e Fisconline) della delega F24 (sia con saldo zero, sia con saldo positivo);
- stante l'eliminazione dell'inciso «di cui al comma 49» operata dal DL n. 124/2019, l'obbligo grava sia sui titolari di Partita Iva che sui privati;
 - tale obbligo grava anche sui sostituti d'imposta che maturano crediti relativi al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come, ad esempio, i rimborsi da Modello 730 e "Bonus Renzi");
 - non è ammesso l'utilizzo dei servizi di *home banking*, *remote banking* o di qualsiasi altro mezzo messo a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei Modelli F24 che presentano compensazione di crediti e debiti.

Come definito dall'art. 3, comma 3, DL n. 124/2019, è stato previsto che le nuove disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: tuttavia, quest'ultima disposizione è portatrice di notevoli perplessità, in quanto, una sua interpretazione letterale, parrebbe far giungere alla conclusione che il ricorso ai canali Entratel/Fisconline fosse obbligatorio sin già dallo scorso 27 ottobre 2019, data in cui è entrata in vigore detta disposizione, con riferimento a tutti i crediti 2019.

In tal senso è quindi auspicabile una pronta presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate che tuttavia, per il momento, ha scelto di non schierarsi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini